

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2019

Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2018-2019. (20A01240)

(GU n.49 del 27-2-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. Atti n. 110/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, che risulta essere per l'anno accademico 2017/2018 pari a complessive 8.569 unità; per l'anno accademico 2018/2019 pari a complessive 8.523 unità; per l'anno accademico 2019/2020 pari a complessive 8.604 unità;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2018, concernente «Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018»;

Visto l'art. 1 del citato decreto 9 agosto 2018 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2018-2019, determina in 8.523 il fabbisogno dei medici specialisti da formare come indicato nella Tabella 2 parte integrante del decreto medesimo;

Vista la nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi della legislazione vigente, è pari a euro 730.601.876,00, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 -Tabella 5 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015); euro 70.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 22.500.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018;

Vista la nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel prendere atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, per un importo complessivo pari ad euro 730.601.876,00, ha comunicato che la somma necessaria a coprire i costi presuntivi correlati ai contratti statali delle coorti degli specializzandi degli anni accademici precedenti è quantificabile, in via prudenziale, in euro 525.205.000,00 e che da ciò che residua deve altresì essere decurtata, in via prudenziale, la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimando

l'importo con riguardo alle sospensioni presunte anno accademico 2018/2019 pari a euro 13.000.000,00 e rappresentando che l'anno accademico 2016/2017 registra un'economia di risorse pari a euro 119.600.186,86;

Vista la nota prot. n. 118461 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, ha comunicato che il finanziamento disponibile per l'anno accademico 2018/2019 sia da ritenersi pari a 850 milioni di euro, somma dei 730,6 milioni di competenza dell'esercizio 2019 per la copertura dell'anno accademico 2018/2019 ai sensi della legislazione vigente (come dettagliato nella propria nota prot. 15566 del 28 gennaio 2019) e delle economie realizzatesi per l'anno accademico 2016/2017, per l'importo di 119,5 milioni di euro, come indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019; preso inoltre atto della circostanza che il totale dei costi per gli iscritti dal II al VI anno di formazione nell'anno accademico 2018/2019 e' stimato in 538,4 milioni di euro e che residuano risorse pari a 311,7 milioni di euro su cui far gravare il costo dei medici da ammettere al primo anno di formazione specialistica e che pertanto per l'anno accademico 2018/2019 risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 8.000 medici;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto 9 agosto 2018, citato in premessa, per l'anno accademico 2018 - 2019 il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' pari a 8.523 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo, e riportata nell'Allegato A) parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Per l'anno accademico 2018 - 2019, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato e' fissato in 8.000 unita' per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato B) parte integrante del presente decreto.

2. Nel riparto dei contratti di formazione medica specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni con particolare riguardo alle specialita' per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso; il numero dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell'anno accademico 2017-2018; la copertura percentuale del fabbisogno intesa come rapporto tra il numero di contratti attribuiti per l'anno accademico 2018-2019 ed il fabbisogno medesimo.

3. Alla distribuzione dei contratti di formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, si provvede, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 3

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.

Art. 5

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro della salute
Grillo

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3065

Allegato A)

FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2018-2019
(TABELLA 2 DM 9 agosto 2018)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B)

CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA PER L'A.A. 2018 - 2019

Parte di provvedimento in formato grafico